

## REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

È stato pubblicato il 28 marzo 2019 in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Interministeriale del 28/02/2019 n°80, che sposta la scadenza dei termini di revisione delle macchine agricole e operatrici:

- Trattori agricoli;
- Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
- Rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate se le dimensioni di ingombro superano i 4 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza;
- Macchine operatrici (macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili; carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose).

Ora le nuove scadenze per la revisione, fissate dal suddetto decreto sono le seguenti:

Per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1983: revisione entro il 30 giugno 2021.

Per i veicoli immatricolati dall'1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: revisione entro il 30 giugno 2022.

Per i veicoli immatricolati dall'1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: revisione entro il 30 giugno 2023.

Per i veicoli immatricolati dopo l'1 gennaio 2019: revisione al quinto anno entro la fine del mese di immatricolazione.

## CHI È IL PREPOSTO

Il D.Lgs 81/2008 ha introdotto importanti innovazioni alla definizione della figura del preposto, agli obblighi, alle sanzioni previste ed agli specifici obblighi di formazione e aggiornamento periodico.

Per quanto riguarda in particolare la sua definizione, secondo quanto indicato dall'art. 2 c.1 lett. e) del D.Lgs 81/08, il Preposto è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

I compiti dei preposti, riguardano in sintesi: il controllo dei lavoratori per verificare il rispetto degli obblighi di legge e delle norme aziendali, inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, l'utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; la segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di deficienze dei mezzi e attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro; la partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Il preposto infatti, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dall'accordo Stato – Regioni del 21/12/2011, deve ricevere una formazione di 8 ore in materia di sicurezza, specifica e supplementare rispetto a quella degli altri lavoratori, che va mantenuta aggiornata con cadenza quinquennale, mediante corso di 6 ore.

Nella pratica quindi, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc ... vanno inquadrati nella figura del preposto indipendentemente che la loro delega sia formalizzata per iscritto o sia di fatto o che siano stati formati oppure no per lo svolgimento di tale ruolo, come riconosciuta dall'art. 299 del D.lgs 81/08 ( "esercizio di fatto di poteri direttivi" ) e dalla Corte di Cassazione che indica il preposto di fatto, "in quel lavoratore che è solito dare direttive ed impartire ordini ai colleghi e la cui posizione di fatto sia nota e soprattutto riconosciuta dai lavoratori sui quali viene esercitata cioè dai lavoratori che ricevono direttive ed ordini dallo stesso".

Si ritiene comunque necessario, dopo aver individuato nella propria attività il/i preposto/i e aver provveduto alla specifica formazione, procedere ad una nomina scritta.

## QUALE FORMAZIONE SEGUE IL LAVORATORE NEI CAMBI MANSIONE O IN NUOVI RAPPORTI DI LAVORO?

Il D.Lgs 81/2008 all'art. 37 pone al centro della strategia prevenzionistica l'obbligo formativo dei lavoratori e l'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011, stabilisce le modalità della formazione, i contenuti minimi e la durata dei corsi. Per quanto concerne quest'ultima, la formazione dei lavoratori prevede un modulo di "formazione generale" in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, della durata di 4 ore uguale per tutti i settori ATECO; mentre il modulo di formazione specifica (che riguarda i rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda), ha una durata differenziata in base al settore ATECO e alla sua classificazione:

- 4 ore di Formazione Specifica, per i settori della classe di rischio basso
- 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio
- 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto.

Nello specifico, il comma 4 dell'art. 37 del D.lgs. 81/08 prevede l'obbligo formativo in caso di:

- a) costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione (qualora si tratti di somministrazione di lavoro);
- b) trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Per quanto riguarda il punto a), secondo l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011:

- *Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione, con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; il lavoratore quindi, non è soggetto ad alcun ulteriore obbligo formativo;*
- *qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione, con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo solo la frequenza alla Formazione Generale; quindi va effettuata la Formazione Specifica relativa al nuovo settore.*

Ciò significa che la formazione generale ha un valore permanente per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e non deve essere pertanto ripetuta; mentre per la formazione specifica, bisogna valutare se quella già acquisita, sia idonea e sufficiente in riferimento ai rischi presenti nella nuova azienda.

Per quanto riguarda il punto b), una nota del Ministero del Lavoro chiarisce che se al lavoratore all'interno della medesima azienda viene assegnata una mansione diversa dalla precedente, dovrà essere formato sui rischi specifici della nuova attività lavorativa. Nel caso invece di trasferimento con svolgimento della medesima mansione, potrebbe ritenersi necessario solo un aggiornamento limitatamente alle differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro.

Infine nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi (punto c), la formazione specifica dovrà essere integrata con i nuovi contenuti e rischi introdotti.